

**CONVENZIONE DI TIROCINIO A BENEFICIO DI PERSONE STRANIERE NON  
APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO - N. \_\_\_\_\_<sup>1</sup>**  
(art. 3, comma 2, D.M. 22 Marzo 2006)

**TRA**

Il/La \_\_\_\_\_ con sede legale in,  
(denominazione del soggetto promotore)

\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
(città, indirizzo, CAP, telefono, PEC)

d'ora in poi denominato "soggetto promotore", legalmente rappresentato/a da \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
(città, Prov.) (gg/mm/aaaa) (carica sociale)

**E**

Il/La \_\_\_\_\_ con sede legale in,  
(denominazione del soggetto ospitante)

\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
(città, indirizzo, CAP, telefono, PEC)

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", legalmente rappresentato/a da \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
(città, Prov.) (gg/mm/aaaa) (carica sociale)

**Premesso che**

l'articolo 40, comma 9, lettera a), del DPR 394/1999 prevede che, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera f), del D.Lgs 286/1998, le persone straniere non appartenenti all'Unione Europea, residenti all'estero, possono fare ingresso in Italia, con le modalità ivi stabilite, al fine di svolgere tirocini promossi dai soggetti di cui al paragrafo 3 delle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" e dalle normative regionali di attuazione, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

**Visti**

la deliberazione di Giunta regionale del 27 marzo 2015, n. 471 con la quale la Regione Liguria ha recepito le predette "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" nonché gli "Indirizzi operativi per l'attivazione di tirocini a favore di persone straniere residenti all'estero in attuazione del combinato disposto dell'articolo 27, comma 1, lettera f), del d.lgs. 286/1998 e dell'articolo 40, comma 9, lettera a) e comma 10 del D.P.R. 394/1999" e i relativi allegati approvati con decreto dirigenziale 14 aprile 2015, n. 857;

**Si conviene quanto segue:**

**Art. 1 - Oggetto delle convenzione**

---

<sup>1</sup> Numerazione progressiva annuale a cura del soggetto promotore

La presente convenzione ha per oggetto l'attivazione di n. \_\_\_\_ tirocinio/i da parte del/della \_\_\_\_\_ su proposta di \_\_\_\_\_  
(denominazione del soggetto ospitante)

\_\_\_\_\_ ai fini di un completamento di un percorso di \_\_\_\_\_  
(denominazione del soggetto promotore)

formazione professionale.

## **Art. 2 - Disposizioni generali**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento a favore di persone straniere residenti all'estero non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un *tutor* designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa/struttura del soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento che contiene:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
  - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/struttura;
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia;
  - la copertura assicurativa per il tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi;
  - l'indennità di partecipazione a favore del tirocinante;
  - gli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
4. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un *tutor* designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

## **Art. 3 - Diritti ed obblighi del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi tipo di problema organizzativo od altre evenienze;
2. Il tirocinante ha diritto all'attestazione delle competenze professionali acquisite nel rispetto della normativa regionale.

## **Art. 4 - Obblighi del soggetto promotore**

1. Il soggetto promotore si impegna a designare, per ciascun tirocinante, un tutor di coordinamento didattico ed organizzativo il cui nominativo è indicato nel relativo Progetto Formativo.
2. Il soggetto promotore si impegna a predisporre, sottoscrivere e far pervenire alla Regione Liguria secondo le modalità definite con il richiamato decreto 857/2015, la presente convenzione e i relativi progetti formativi. Si impegna, inoltre, a trasmetterne copia alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali. Lo stesso soggetto promotore, qualora non sia possibile per qualsiasi ragione avviare il tirocinio, ovvero qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente, così come nel caso di rinuncia del tirocinante, si impegna a darne comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.
3. ☐ Il soggetto promotore assicura i tirocinanti di cui all'articolo 1 della presente Convenzione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore ottempererà agli obblighi di legge previsti in materia<sup>2</sup>.
4. Il soggetto promotore è tenuto a trasmettere al tirocinante all'estero il progetto di tirocinio vistato dalla Regione affinché possa presentarlo alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, ai fini della richiesta di rilascio del visto di ingresso.
5. Il soggetto promotore ha l'obbligo di comunicare alla Regione Liguria presso ALFA:
  - il rilascio del visto d'ingresso, o l'eventuale diniego, da parte del Consolato italiano all'estero,
  - l'arrivo in Italia del tirocinante ed il contestuale avvio dell'esperienza formativa;
  - l'esito del tirocinio al termine dello stesso.
6. Il soggetto promotore, in collaborazione con il soggetto ospitante, è tenuto ad inviare alla Regione Liguria presso ALFA, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iter formativo, una relazione finale sull'andamento e sull'esito del tirocinio realizzato.
7. Il soggetto promotore coopera con il soggetto ospitante al fine di assicurare gli adempimenti di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sull'immigrazione a loro carico e rendere opportuna informazione al tirocinante di quelli a suo carico.
8. ☐ Il soggetto promotore si obbliga nei confronti dello Stato al pagamento delle spese di viaggio del tirocinante per il suo eventuale rientro forzato nel paese di provenienza.<sup>3</sup>

#### **Art. 5 - Obblighi del soggetto ospitante**

1. Il soggetto ospitante si impegna a garantire l'effettiva attuazione del progetto formativo a favore del tirocinante, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ed a cooperare a tal fine con il soggetto promotore e con tutte le autorità competenti.
2. Il datore di lavoro ospitante si impegna a designare, per ciascun tirocinante, un tutor aziendale con funzioni di affiancamento sul luogo di lavoro il cui nominativo è indicato nel relativo Progetto Formativo
3. ☐ Il soggetto ospitante assicura i tirocinanti di cui all'articolo 1 della presente Convenzione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail nonché per la responsabilità civile verso i terzi presso idonee

---

<sup>2</sup>Barrare obbligatoriamente o il comma 3 dell'articolo 4 o il comma 3 dell'articolo 5.

<sup>3</sup>Barrare obbligatoriamente o il comma 8 dell'articolo 4 o il comma 11 dell'articolo 5.

compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il datore di lavoro ospitante ottempererà agli obblighi di legge previsti in materia e ne darà tempestiva comunicazione al soggetto promotore<sup>4</sup>.

4. Il soggetto ospitante provvede alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga, cessazione e trasformazione dei tirocini a favore di persone straniere residenti all'estero, ex articolo 9 bis, co. 2, del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, come modificato dall'articolo 1, co. 1180, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, mediante trasmissione telematica secondo le modalità a tal fine disposte.
5. Il soggetto ospitante è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste per l'attivazione e monitoraggio del tirocinio, e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge.
6. Il soggetto ospitante si impegna a corrispondere a ciascun tirocinante un'indennità di partecipazione nell'entità individuata nel Progetto Formativo nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.
7. Il soggetto ospitante è tenuto a fornire al/ai tirocinante/i idoneo vitto ed alloggio.
8. Il soggetto ospitante deve collaborare col soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza formativa ed alla redazione della relazione finale.
9. Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante tutte le tutele e relative informazioni, in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dall'ordinamento italiano.
10. ☐ Il soggetto ospitante si obbliga nei confronti dello Stato al pagamento delle spese di viaggio del tirocinante per il suo eventuale rientro forzato nel paese di provenienza.<sup>5</sup>

#### **Art. 6 – Validità**

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino all'esaurimento dei tirocini per la quale è stata sottoscritta.
1. Nell'ambito di validità della presente convenzione è comunque facoltà delle parti recedere dalla presente convenzione o interrompere anticipatamente il tirocinio per ragioni oggettive che possono essere connesse a particolari evenienze intervenute dopo l'attivazione del tirocinio ovvero a comprovate inadempienze di una delle parti firmatarie il progetto formativo.

#### **Art. 7 – Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente che i dati personali, concernenti i firmatari la presente convenzione e i relativi progetti formativi, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa..

#### **Art. 8 - Rinvio**

---

<sup>4</sup>Barrare obbligatoriamente o il comma 3 dell'articolo 5 o il comma 3 dell'articolo 4.

<sup>5</sup>Barrare obbligatoriamente o il comma 11 dell'articolo 5 o il comma 8 dell'articolo 4.

1. Per quanto non espressamente specificato nella presente convenzione si fa rinvio alla normativa vigente, nonché a quanto disposto nella disciplina regionale di cui alla d.G.R. 1186/2017, negli indirizzi operativi di cui al richiamato decreto 857/2015 e successive modificazioni ed integrazioni e a quanto dettagliato nel progetto formativo sottoscritto per ciascun tirocinante.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

Per il Soggetto promotore  
(timbro e firma)

Per il Soggetto ospitante  
(timbro e firma)